

Statuto della "ASSOCIAZIONE COLLETTIVO 6TU ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE COLLETTIVO 6TU ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile "COLLETTIVO 6TU ETS".
2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cesate (MI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari. Può altresì operare in ambito europeo ed internazionale, sia svolgendo direttamente la propria attività, sia in collaborazione con Enti ed Istituzioni Pubbliche, nonché con Enti e Soggetti di natura privata.

L'Associazione si prefigge finalità culturali, artistiche, ricreative, educative e formative, di interesse sociale, in particolare nell'ambito delle discipline circensi e spettacolistiche.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art.5, comma 1, lett. i del DLgs. 117/2017);



- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lett. d del DLgs. 117/2017);
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lett. l del DLgs. 117/2017);
- d) formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1, lett. g del DLgs. 117/2017).

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione persegue gli scopi indicati nell'art. 2 mediante:

- creazione, produzione (diretta o in co-produzione), organizzazione e presentazione di spettacoli e performances nell'ambito delle discipline circensi e performative;
 - organizzazione e gestione di eventi, rassegne, corsi, convegni, seminari, workshop, laboratori nell'ambito circense, performativo ed artistico;
 - corsi e attività di educazione, istruzione, formazione professionale, didattica, formazione accademica, di aggiornamento e perfezionamento professionale, sia in maniera diretta, sia in collaborazione, accreditamento e convenzione con pubbliche amministrazioni ed enti di natura privata, nell'ambito delle discipline circensi, performative ed artistiche;
 - promozione e gestione di iniziative editoriali, formative e divulgative, anche telematiche, sui temi riguardanti le proprie finalità;
 - divulgazione e promozione delle attività proposte dall'Associazione mediante pubblicazioni, bollettini ed ogni altra forma di comunicazione, a mezzo stampa, radio, video, Internet o altri supporti multimediali.
 - svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività di interesse generale dell'Associazione.
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Direttivo e approvata in Assemblea degli Associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del DLgs. n° 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n° 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli Associati e di soggetti privati;
 - eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - erogazioni liberali di Associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;
 - entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed Enti;
 - proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
 - proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
 - proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;

- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
 - proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 dello Statuto. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Associati

1. Il numero degli Associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, Enti pubblici, altri soggetti collettivi privati o pubblici, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro o di Enti Pubblici o di altri soggetti collettivi privati o pubblici deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli Associati.
3. Il ricorso all'assemblea degli Associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi Associati nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. La qualifica di associato è intrasmissibile.
6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 45 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
 - svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro degli Associati.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
2. Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni assembleari, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli Associati sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. Gli Associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli Associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nominato soltanto al superamento dei limiti previsti dall'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017.

Art. 10

Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli Associati. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E'

Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è Ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli Associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro Associato.

Art. 11

Assemblea Ordinaria degli Associati

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove particolari esigenze relative alla struttura dell'Associazione lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata

nel maggior termine di 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato al superamento dei limiti previsti dall'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, relativi ai diversi ambiti di operatività e le loro variazioni;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari volontari da richiedere agli Associati;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi Associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, in proprio o

per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.

3. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli Associati, in proprio o per delega e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.
4. L'Assemblea Straordinaria degli Associati approva la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria degli Associati e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente.
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale;

- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli Associati;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite, di natura subordinata, parasubordinata o autonoma, che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - delibera in merito all'organigramma dell'Associazione, stabilendo anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori e collaboratori, compresa la possibilità di nomina di un Direttore Generale fissandone le relative deleghe, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
 8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.
 9. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

12. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 15

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, qualora obbligatoriamente nominato al superamento dei limiti previsti dall'art.30, comma 2, del DLgs. 117/2017, viene eletto dall'Assemblea degli Associati e può anche essere monocratico.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del DLgs. 117/2017, esercita altresì la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.
4. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Art. 16

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Alessandro Andre Lorenzon
Gianni Padellaro
Sara Fuciani
Francesco
Carlo Parra
Lotio



10 MAR. 2022